



trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2014 sulle seguenti

## CONCLUSIONI

**per ]**

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Treviso, *contrariis reiectis*,  
accogliere la domanda come proposta dalla attrice e dunque accertare e  
dichiarare la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in  
atti, della applicata prassi anatocistica, nonché dell’addebito di somme per le  
spese fisse di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto  
e interessi ultralegali e per l’effetto condannare la convenuta alla rettifica del  
saldo annotato e versando in conto la somma di euro 8.438,07 come  
evidenziato dalla esperita istruttoria (pag. 23 della CTU) risultante a credito  
dell’attrice per la restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i  
titoli di cui sopra con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di  
CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la  
consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%)  
IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello  
scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e  
non riscosso diritti ed onorari”.

**per BANCA ANTONVENETA S.P.A. :**

“Nel merito



Voglia il Tribunale:

1)- accertare e dichiarare che la liquidazione trimestrale degli interessi maturati sul conto corrente bancario intrattenuto dall'attore presso la convenuta, fino al mutamento dell'indirizzo della Cassazione in ordine alla natura di uso negoziale della clausola contenuta nei contratti di conto corrente bancario, è stata applicata dalla Banca e da tutto il Sistema bancario in assoluta buona fede contrattuale;

In subordine la liquidazione annuale degli interessi.

2)-accertare e dichiarare che per i conti correnti bancari non sussiste, comunque, anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. per la natura particolare del contratto medesimo, come previsto dal codice civile vigente.

4)- accertare e dichiarare che l'azione di ripetizione, degli interessi e della commissione di massimo scoperto, fondata sull'art. 2033 c.c. è prescritta per il decorso dei termini di cui all'art. 2946 c.c. che decorrono dalla data di scritturazione di ciascuna operazione di addebito e/o accredito.

5) – accertare e dichiarare che la Banca ha applicato al rapporto dedotto in causa interessi e commissioni, conformi alle pattuizioni e nelle forme previste dall'art. 117 TUB.

6)- accertare e dichiarare la legittimità della debenza, da parte dell'attrice, alla convenuta delle commissioni di massimo scoperto applicate al conto corrente, e delle spese relative alla gestione del rapporto.

7)-Accertare e dichiarare che la Banca Antonveneta Spa, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (doc. n. 3) con decorrenza 1/4/2000 ha applicato la liquidazione trimestrale degli interessi a debito ed a credito;





azione volta al mero accertamento della illegittimità di previsioni contrattuali in punto di determinazione degli interessi, c.m.s. o spese allo scopo di recuperare eventualmente una maggiore disponibilità di credito (v Cass. nr. 798/2013) o comunque volta alla verifica della erroneità dei relativi addebiti. Trattandosi di azione di mero accertamento, non v'è spazio per una pronuncia di condanna.

Nel caso in esame, dalle indagini contabili effettuate dal C.T.U. dr Luigi Di Fant (alla cui relazione qui integralmente ci si riporta; con la precisazione che il c.d. metodo sintetico utilizzato dal CTU porta ad un risultato senz'altro attendibile; se la banca ritiene che detto risultato possa essere smentito da più precisa documentazione, è onere suo produrre gli estratti analitici), risulta che nel periodo compreso tra il 30.9.1995 e il 31.12.2006 la banca ha indebitamente annotato a debito la complessiva somma di euro 8.438,07.

A detta conclusione il consulente perviene sul corretto presupposto della illegittimità della prassi un tempo seguita in materia di anatocismo dalle banche (v. Cass nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004; nello stesso senso è la successiva unanime giurisprudenza); è poi inutile indagare se la banca si sia o meno adeguata alle prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000 perché se anche la banca avesse operato la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto della delibera CICR, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorre che la stessa sia frutto di un accordo, non potendo discutersi di modifica "*in melius*" rispetto ad una clausola in precedenza nulla.



Si deve inoltre escludere di poter convertire la capitalizzazione trimestrale con quella semestrale o annuale, in mancanza di un meccanismo normativo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l'applicazione di una capitalizzazione con cadenza temporale diversa; ciò che è stato confermato da ultimo da Cass. SSUU nr. 24418/2010.

L'eccezione di prescrizione non può trovare accoglimento perchè il termine decorre dalla chiusura del rapporto contrattuale e non avendo il CTU verificato annotazioni corrispondenti ad operazioni aventi natura solutoria piuttosto che ripristinatoria della provvista (spettando alla banca, a sostegno dell'eccezione, indicare specificamente quali annotazioni corrispondano ad operazioni aventi natura solutoria; recentemente si è pronunciata sul punto Cass nr. 4518/2014 secondo cui “ ... *i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni ...*”).

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. \_\_\_\_\_ ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta così decide:



1. accerta che Banca Antonveneta s.p.a. nel periodo compreso tra il 30.9.1995 e il 31.12.2006 ha illegittimamente annotato a debito sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ poi rinumerato \_\_\_\_\_ acceso da \_\_\_\_\_ presso la agenzia di Montebelluna della allora Banca Popolare Veneta scarl, ora Banca Antonveneta s.p.a., somme a titolo di interessi anatocistici, spese fisse di chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali pari ad euro 8.438,07 complessivamente;
2. condanna Banca Antonveneta s.p.a alla rifusione delle spese di lite in favore di \_\_\_\_\_ spese che si liquidano complessivamente in euro 4.400 per compenso professionale, oltre ad euro 195 per anticipazioni; oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P. come per legge; oltre alla spesa di CTP pari ad euro 1.348,20; con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
3. pone la spesa della C.T.U. a carico di Banca Antonveneta s.p.a .

Treviso, 5/2/2015

il giudice  
Susanna Menegazzi

